

**Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Comunale di SOLOPACA**

**Al SINDACO del Comune di SOLOPACA**

**e, per conoscenza:**

**Ai Signori ASSESSORI (*eventualmente interessati*) del Comune di SOLOPACA**

**Al SEGRETARIO del Comune di SOLOPACA**

**OGGETTO: "INTERROGAZIONE"**

Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il sottoscritto consigliere, **Achille ABBAMONDI**, presenta formalmente per iscritto, al :

-Signor **SINDACO** di Solopaca

La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo nella forma di :

**"INTERROGAZIONE"**

All'uopo, espressamente si richiede:

-un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una **risposta in forma SCRITTA**;

- che sia della presente istanza che della relativa risposta sia data lettura in Consiglio Comunale .

**PREMESSA:**

E' cosa ormai risaputa che, purtroppo per noi cittadini di Solopaca, grazie alla negligenza, superficialità, incapacità o poca professionalità di "qualcuno", il nostro Ente ha dovuto soccombere nell'ennesimo giudizio pendente dinanzi ad un Tribunale Civile.

Mi riferisco alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento- Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi datata **10 NOVEMBRE 2009**.

Che sia nota l'esistenza di una tale sentenza (*che trascorsi, ormai, i canonici 6 mesi e 30 giorni dalla emissione, sta per divenire pienamente esecutiva*) se ne deve dare atto, anche e soprattutto alla locale Sezione dell'**UDC** (*compagine politica che da sempre ha avuto e sono sicuro che continuerà ad avere anche con l'attuale Direttivo in carica, i caratteri di estrema serietà, competenza ed attenzione a "certi risvolti politico-amministrativi". Compagine politica, tra l'altro, quella del'UDC della quale recentemente il Sindaco è entrato a far parte a pieno titolo*) .

Infatti già a far data dal **12 DICEMBRE 2009**, attraverso un pubblico volantino, il Responsabile del Partito ed il Responsabile Organizzativo, diffondevano un volantino (*del quale condivido appieno almeno la prima parte*) che mi sento di allegare alla presente Interrogazione quale parte integrante della stessa affinché il suo contenuto entri nell'aula e nei verbali di questa Assemblea.

**( Vds. Allegato nr. 1)**

Nel volantino dell'UDC datato 12/12/2009 si legge testualmente : " *Con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in favore della Italmeco - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni, **IL COMUNE DI SOLOPACA È STATO CONDANNATO:***

- **al pagamento di Euro 37.225,65 come corrispettivo ancora dovuto sui lavori collaudati;**
- **al pagamento di Euro 65.846,44 come interessi per ritardato pagamento, oltre agli interessi calcolati su tale importo al tasso legale a partire dal 13.03.2006, non essendo stata offerta la prova della mancanza di colpa nel ritardo per la liquidazione di nr. 4 certificati di pagamento emessi in data 23.12.1993, 3.11.1994, 26.09.1996 e 27.09.1996;**
- **al probabile risarcimento di Euro 258.740,67 per revisione prezzi , decisione quest'ultima rinviata per competenza al TAR nei successivi mesi 6 decorrenti dalla comunicazione della sentenza. "**

Ebbene, che si trattasse di una ennesima controversia civile nata male e destinata a finire peggio, lo si era visto allorquando, proprio in sede consiliare, nel settembre del 2006, con una Interrogazione a firma del Consigliere Di Massa, questa Minoranza sollevò, l'ennesima "**deficienza procedurale**" attuata da questa maggioranza che non aveva fornito, il sempre e solito legale designato (*sempre "il solito tra i soliti"*) del previsto mandato a rappresentare il nostro Ente in quel giudizio. Tant'è che quel legale, dunque , si era costituito alla prima udienza di quel Procedimento senza avere neppure una formale delega da parte della Giunta, con tutte le preclusioni che ne discendevano per il buon esito della stessa. (*ma questa, anche se emblematica, è un'altra storia*)

Voglio lasciare al contenuto integrale del documento originato dall'UDC la valutazione che questa assemblea potrà farsi sulla più volte paventata :

- *“gestione scellerata e privatistica della pubblica amministrazione”* anche da parte dell'Amministrazione in carica;
- sulle *“questioni di interesse personale”* attuate da questi distratti amministratori;
- *“mancanza di una benchè minima programmazione di spesa e di analisi del denaro impegnato per le opere pubbliche”* (nella duplice mancanza di una corretta valutazione dei costi diretti che indiretti come i **costi passivi**) ;
- ***Incapacità di trarre un profitto economico e non elettorale** nell'investimento nelle delle risorse pubbliche;*
- *Il possibile determinarsi di un ormai certo “dissesto finanziario dell'Ente”;*
- ***La superficialità con cui vengono gestiti i lavori pubblici** allorquando vengono liquidati a distanza di ventiquattro ore uno dall'altro, **due certificati di pagamento** ( quelli datati 26 e 27 settembre 1996) che, per loro natura, seguono l'avanzamento dei lavori ;*
- *La insolita e certo non comune “stranezza” circa “il fatto che vengono collaudati e certificati lavori a fronte di un residuo a credito dell'impresa pari ad Euro 37.225,65 che a distanza di 13 ANNI ancora non veniva saldato?”*

Ebbene questi interrogativi posti dalla Dirigenza dell'UDC io li lascio *“sic et simpliciter”* a questa Assemblea tanto sono sicuro che, il nostro Sindaco, che a quei tempi era Dirigente dell'UTC, saprà dare le giuste e puntuali risposte ai suoi attuali compagni di partito visto che ora ne è , a pieno titolo, il primo e tra i più importanti militanti.

Da parte mia, invece, avendo da poco acquisito la copia della Sentenza *de qua*, (**Vds. Allegato nr. 2**) nell'allegarla alla presente interrogazione, espressamente e più pragmaticamente,

**CHIEDO al SINDACO :**

1. **SE, E QUANDO, ELLA O QUALSIASI ALTRO DIRIGENTE ABBA AVUTO CONTEZZA (ANCHE UFFICIOSAMENTE) DELLA PREDETTA SENTENZA DI CONDANNA ?**
2. **PER QUALE MOTIVO, ESSENDO LA SENTENZA DI CONDANNA DATATA 10 NOVEMBRE 2009, NON HA RITENUTO DI DOVERLA PORTARE UFFICIALMENTE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA UTILE CHE E' STATA QUELLA DEL 28 DICEMBRE 2009?**
3. **COME QUESTA AMMINISTRAZIONE INTENDA FARE FRONTE, TECNICAMENTE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO QUALI RISORSE DI BILANCIO, AL PREVEDIBILE SQUILIBRIO DI BILANCIO CHE DISCENDERA' DALLA ORMAI IMMINENTE ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA STESSA?**
4. **PER QUALE MOTIVO (NON ESSENDO STATA VALUTATA, SINO AD ORA, UNA SEPPUR IMPROBABILE IPOTESI DI APPELLO DELLA STESSA) NON SI E' PROVVEDUTO ALLE DOVUTE SEGNALAZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DA PARTE DEL DIRIGENTE E/O DIRIGENTI DI SETTORE EVENTUALMENTE INTERESSATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE E CONTEMPLATE DAL NOSTRO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ?**

**ma soprattutto:**

5. **QUALI AZIONI SI INTENDE INTRAPRENDERE A TUTELA DEI SUPERIORI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DI CHI, A VARIO TITOLO, ABBA EVENTUALMENTE CAUSATO QUESTO EVIDENTE DANNO ERARIALE PER IL NOSTRO ENTE, SPECIE IN RELAZIONE ALLA EMISSIONE ED AL RITARDATO PAGAMENTO DEGLI “ANOMALI” CERTIFICATI DI PAGAMENTO CITATI NELLA SENTENZA?**

Solopaca (Bn), lì 13 Maggio 2010

F.to

**Il Consigliere Comunale  
Achille ABBAMONDI**



**UNIONE DI CENTRO**  
SEZIONE DI SOLOPACA

Con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in favore della *Italmeco-Consortio Italiano metano e Costruzioni*, **il Comune di Solopaca è stato condannato al pagamento di € 37.225,65** come corrispettivo ancora dovuto sui lavori collaudati; al pagamento di **€ 65.846,44** come interessi per ritardato pagamento, oltre agli interessi calcolati su tale importo al tasso legale a partire dal 13.3.2006, **non essendo stata offerta la prova della mancanza di colpa nel ritardo per la liquidazione di n.4 Certificati di pagamento** emessi in data **23.12.1993, 3.11.1994, 26.09.1996 e 27.09.1996**; al probabile risarcimento di **€ 258.740,67** per revisione prezzi, decisione quest'ultima rinviata per competenza al Tribunale Amministrativo nei successivi mesi sei decorrenti dalla comunicazione della sentenza.

*E' l'ennesimo risultato negativo di una gestione scellerata e privatistica della pubblica amministrazione ?*

*E' l'ulteriore ragione per cui vengono notificate ai cittadini cartelle esattoriali già prescritte sperando che qualcuno meno attento o impossibilitato a sopportare le spese di un ricorso, possa sobbarcarsi anche l'onere dell'inefficienza amministrativa ?*

*E' la prova già abbondantemente provata che gli amministratori sono distratti sulle questioni di interesse generale perché troppo concentrati su quelle di "interesse personale" ?*

*E' la prova che il danaro impegnato per le opere pubbliche non segue una benchè minima programmazione di spesa e/o di analisi che, oltre ai costi diretti e di manutenzione (nel caso specifico anche i costi passivi di tipo indiretto), definisca con completezza i benefici degli investimenti ?*

*E' l'ulteriore prova dell'incuria e dell'inefficienza amministrativa, dell'incapacità di trarre profitto economico e non elettorale, dall'investimento delle risorse pubbliche ?*

*E' l'ennesima prova che siamo in presenza di una struttura amministrativa che sostiene il proprio equilibrio e il proprio interesse in contrasto con la pubblica utilità ?*

*E' arrivato il punto in cui ciò che paventavamo come incombente sta per determinarsi come certezza di dissesto finanziario dell'ente ?*

*E' la solita superficialità con cui vengono gestiti i lavori pubblici, e non solo, il fatto che vengono liquidati quasi contemporaneamente a ventiquattro ore uno dall'altro due certificati di pagamento che per loro natura seguono l'avanzamento dei lavori ?*

*E' un caso, una coincidenza di un imprevisto non calcolabile nella contabilità di progetto o una mancanza perpetua di fondi, il fatto che vengono collaudati e certificati lavori con un residuo a credito dell'impresa pari a € 37.225,65 che a distanza di tredici anni ancora non veniva saldato ?*

*E' il solito sistema che dopo quasi un ventennio e forse più, comunque caratterizza l'azione amministrativa del nostro paese e non riesce a trovare valide forme alternative che lo contrastino ?*

Se è vero che siamo amministrati da più di un ventennio da una **struttura degenera** e, se è vero che esiste una coscienza popolare, non necessariamente di maggioranza, rapportata o rapportabile a principi di contrasto al sistema ed ispirata e motivata da esigenze di cambiamento, esiste anche la necessità di organizzarsi su tale coscienza, è questa l'essenza della politica ed è questa la necessità di fondare l'opinione attraverso la rivalutazione e l'organizzazione dei partiti.

Bisogna essere appunto ciechi, o semplicemente incompetenti, o poco motivati politicamente, o sterili di proposte oppure distratti dalle motivazioni di protagonismo personale tout cour, **per farsi passare sotto il naso tutti questi interrogativi e molti altri ancora**, senza sostenere con senso civico, con responsabilità, con coerenza e serietà, la propria funzione e il proprio mandato.

Chi giustifica la propria **incapacità a proporre una valida alternativa** o ad opporsi al contestato sistema, esternando rassegnazione e stanchezza, oppure circostanziando la propria attività o la propria attenzione all'esaltazioni di occasionali fatti di cronaca, finisce per alimentare e fortificare lo stesso sistema contrastato, producendo un effetto esattamente opposto ai propri convincimenti,

**diventando parte organica dello stesso sistema contestato.**

E' proprio lo stato confusionale in cui si opera con la politica, è proprio la ricerca di un protagonismo esasperato fondato sulla propria persona e non sulla funzione pubblica del proprio mandato, che alimenta, sponsorizza ed esalta l'attività amministrativa corrente e i famosi incontrastati **cartelli affaristici-elettorali** .

E' soprattutto questo il campo da osteggiare ed è per questo che riteniamo che solo attraverso la rivalutazione della politica e dei partiti si possa sostenere **il recupero dell'azione amministrativa e della partecipazione popolare** .

*Solopaca 12.12.2009*

*Il Responsabile Organizzativo  
Cav.Pasquale Giardino*

*Il Responsabile di partito  
Salvatore Valentino Canelli*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

DE. 7136/06 RAC.  
R. 533/09 SELV.  
R. 1871/06 CROCE  
R. 1159/09 REP.

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

in persona del dott. Massimiliano Razzano con funzioni di giudice unico ha  
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7136/06 del ruolo generale, avente ad oggetto pagamento, e  
vertente

TRA

ITAL.ME.CO. s.r.l., già ITAL.ME.CO - CONSORZIO ITALIANO  
METANO e COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Toma n. 13 presso lo studio  
dell'avv. Maurizio Curatolo dal quale è rappresentata e difesa, unitamente  
all'avv. Ennio Magri, per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

COMUNE di SOLOPACA, in persona del legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Colonnelle presso lo studio  
dell'avv. Luigi Giuliano dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce  
alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.5.2009, i procuratori, per delega, delle parti concludevano  
come da verbale che si abbia qui per riportato e trascritto.

MA

**FATTO e DIRITTO** (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009)

Il Consorzio Ital.me.co, ora, come da documentazione in atti, Ital.me.co. s.r.l.

assumendo di aver stipulato contratto di appalto con il Comune di Solopaca e

di avere eseguito la propria prestazione contrattuale, ha chiesto all'adito

Tribunale di condannare il Comune di Solopaca al pagamento della somma di

€ 37.225,65, quale corrispettivo ancora dovuto, della somma di € 83.340,58, a

titolo di interessi per il ritardato pagamento di rate di acconto del

corrispettivo e della somma di € 258.740,67, a titolo di compenso revisionale

dovuto ai sensi di clausola contrattuale.

Il Comune di Solopaca, costituitosi, ha eccepito, con riferimento alla domanda

volta al pagamento del compenso revisionale, il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario adito, per avere la giurisdizione il giudice amministrativo, e

ha comunque contestato il dedotto attoreo, chiedendo il rigetto delle domande.

Quanto alla questione di giurisdizione, si rileva che parte attrice ha chiesto il

pagamento della somma da revisione prezzi, invocando gli artt. 4 della

convenzione di massima stipulata in data 10.12.1987 e 10 del disciplinare di

esecuzione del 9.7.1992.

Ora, l'art. 10 del disciplinare, prevedendo che *"per l'eventuale revisione*

*prezzi, si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia"*, non

contiene alcun patto che vincola l'ente locale al riconoscimento e al

pagamento del compenso da revisione prezzi.

L'art. 4 della convenzione, prevedendo che *"i prezzi sono fissi ed invariabili"*

*ed è riconosciuto al Consorzio il solo diritto di percepire la revisione prezzi*

*secondo le modalità e le quote fissate dalle disposizioni e dalle leggi vigenti*

*in materia"*, può dirsi, invece, ad avviso di questo giudice, contenente patto di

*10/10*

riconoscimento del compenso da revisione prezzi.

Tuttavia, al riguardo, deve essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale

secondo il quale "la situazione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla

facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione del prezzo

dell'appalto di opere pubbliche, riconosciuta dalla legge (d. lgs. C.P.S. n.

1501/47) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 333/92, convertito, con

modificazioni, nella l. n. 359/92 - che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi

dal meccanismo previsto dall'art. 26, comma 4, della legge n. 109/94 - ha

natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo,

acquistando consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione

abbia esercitato il potere di accordare la revisione" e secondo il quale "tale

facoltà, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 37/73, che ha

vietato ogni genere di patti incidenti su di essa, non può più formare oggetto

di disciplina convenzionale (consentita, invece, nel regime previgente), con la

conseguenza che la domanda diretta all'accertamento del diritto al compenso

revisionale, fondata su contratti successivi alla citata legge n. 37, contenenti

pattuzioni che comportano detto riconoscimento, rientra nella cognizione del

giudice amministrativo, e non può essere devoluta al giudizio arbitrale"

(Cass. civ. I n. 8711/00; cfr. altresì Cass. civ. SS. UU. nn. 454/00, 9220/01,

5558/02 e 10968/08).

Pertanto, condiviso l'orientamento giurisprudenziale ora richiamato,

considerato che la convenzione di massima contenente l'art. 4 *de quo* è stata

stipulata in data 10.12.1987, quando era in vigore la legge n. 37/73, e

considerato che "il divieto di deroga alla normativa dell'art. 2 della legge n.

37/73 in materia di revisione prezzi è rimasto immutato anche sotto la l. n.

Art. 86 (Cons. St. IV n. 1723/99) pure in vigore al momento della stipulazione della convenzione in esame, con riferimento alla lite originata dalla domanda volta al pagamento del compenso da revisione prezzi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con fissazione del termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al competente giudice amministrativo (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 4109/07).

La domanda volta al pagamento del corrispettivo ancora dovuto e pari ad € 37.225.65, I.V.A. inclusa (v. fattura in atti), invece, è fondata, tenuto conto della documentazione in atti che prova il residuo credito (v. certificato di collaudo) e della mancanza di prova del pagamento di tale importo (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13533/01).

Pertanto, il Comune di Solopaca deve essere condannato al pagamento in favore della Ital.me.co. s.r.l. già Ital.me.co. - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni, della somma di € 37.225.65.

Ancora, tenuto conto della documentazione in atti (v. n. 4 certificati di pagamento del 23.12.1993, del 3.11.1994, del 26.9.1996 e del 27.9.1996 solo con riferimento ai quali è possibile procedere alla quantificazione della somma spettante per interessi), non essendo stata offerta la prova della mancanza di colpa nel ritardo e non essendo necessaria l'iscrizione di riserva per far valere il diritto al pagamento degli interessi (cfr. tra le tante Trib. Napoli del 29.6.2006), la domanda volta al pagamento degli interessi da ritardato pagamento degli acconti in corso d'opera è fondata e deve essere accolta limitatamente alla somma di € 65.846,44, con la conseguenza che il

Comune di Solopaca deve essere condannato al pagamento in favore della Ital.me.co. s.r.l. già Ital.me.co - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni della somma di € 65.846.44. oltre interessi al tasso legale dal 13.3.2006 (data di notificazione dell'atto introduttivo: art. 1283 c.c.) al saldo.

Sussiste il giusto motivo, costituito dal solo parziale accoglimento delle domande, per la integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, in persona del dott. Massimiliano Razzano con funzioni di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato, dalla Ital.me.co. s.r.l. già Ital.me.co - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Solopaca, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- quanto alla controversia originata dalla domanda volta al pagamento del compenso da revisione prezzi, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e fissa per la riassunzione innanzi al competente giudice amministrativo il termine di mesi sei decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
- in accoglimento della domanda volta al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, condanna il Comune di Solopaca, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Ital.me.co. s.r.l. già Ital.me.co - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 37.225,65.

- in parziale accoglimento della relativa domanda volta al pagamento degli interessi da ritardato pagamento, condanna il Comune di Solopaca, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Ital.me.co, s.r.l., già Ital.me.co - Consorzio Italiano Metano e Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 65.846,44, oltre interessi al tasso legale dal 13.3.2006 al saldo;
- compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Guardia Sanframondi, il 10.11.2009

Il Giudice

*Massimiliano Razzano*  
dott. Massimiliano RAZZANO

Depositata in cancelleria  
Pervenuta  
Li. 19 NOV. 2009  
Il cancelliere